www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI: SCADONO I TERMINI PER POTERSI ADEGUARE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI
2010
INformazione

Scade il **18 gennaio 2010** il termine concesso dalla normativa vigente ai centri di raccolta (ex isole ecologiche) che operano sulla base di disposizioni regionali o di enti locali per potersi conformare alle disposizioni del D.M. 13 maggio 2009. A partire dalla stessa data, dunque, i gestori di tali centri di raccolta devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1; in difetto di tale iscrizione si incorrerà nell'apposita sanzione di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/06[1].

Ricordiamo che il D. Lgs. n. 4/2008 (c.d. "correttivo ambientale") in merito al tema delle c.d. "isole ecologiche" ha apportato importanti innovazioni introducendo all'art. 183, comma 1, lett. cc), del D. Lgs. n. 152/2006 una apposita definizione di "centro di raccolta" inteso ora come: *area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento…*"

Il regime regolamentare di tali "centri di raccolta" è stato demandato dalla legge quadro nazionale ad un apposito decreto ministeriale. Il 28 aprile era stato pertanto pubblicato in G.U. l'apposito **D.M 8 aprile 2008** (*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*) successivamente, tuttavia, dichiarato inefficace.
Il D.M. 8 aprile 2008 è tornato, poi, ad essere efficace grazie alle modifiche introdotte dal **D.M. 13 maggio 2009** (*Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.*)[2].

La citata norma regolamentare reca:

- i requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- elenca in modo puntuale le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta;
- delimita il campo di applicazione della fattispecie;
- stabilisce le modalità di approvazione dei centri di raccolta;
- detta le modalità di conferimento e di deposito presso tali centri di raccolta;
- indica le modalità di gestione e di presidio del centro di raccolta.

[1] L'articolo 1, comma 4, del decreto 13 maggio 2009 recante modifica del decreto 8 aprile 2008 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009) dispone infatti che i centri di raccolta che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali si devono conformare alle disposizioni del decreto medesimo entro il termine di sei mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

[2] Per un approfondimento sull'argomento ed una ricostruzione della vicenda si rinvia ai seguenti articoli pubblicati su www.dirittoambiente.net in area "Rifiuti": G. MAIONE "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani: stato dell'arte*"; V. VATTANI "*L'inefficacia del Dm Ambiente 8 aprile 2008 e la conseguente revoca della delibera 29 luglio 2008 n. 2 dell'Albo*"; G. MAIONE – V. VATTANI "*I nuovi "centri di raccolta" rifiuti definiti dal D. Lgs. n. 4/2008: con il D.M. 8 aprile 2008 entra in vigore la disciplina regolamentare*".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le aree di raccolta devono essere a servizio delle *"utenze domestiche"* e delle *"utenze non domestiche"* (limitatamente ai rifiuti assimilati), anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché degli altri*"soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche"*.

Con delibera del 20 luglio 2009 (Prot. n. 02/CN/ALBO)[3] l'Albo ha poi fissato i requisiti minimi dei soggetti che intendono iscriversi nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta; pertanto per potersi iscrivere all'Albo è necessario:

a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1 della citata deliberazione;
c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2 della citata deliberazione;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3.

I soggetti già iscritti nella categoria 1 dell'Albo che intendono integrare l'iscrizione nella stessa categoria per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono dimostrare di possedere i requisiti sopra elencati.

Valentina Vattani

Pubblicato il 16 gennaio 2010

[3] Il testo della delibera 20 luglio 2009 prot. n. 02/CN/ALBO è pubblicato su www.dirittoambiente.net in area "Rifiuti".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull'argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema?

Scrivi a: *redazione@dirittoambiente.net*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)